

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE CULTURALE
pAssaggi di Storia

DENOMINAZIONE – SEDE – SCOPO – DURATA

Art. 1 – Denominazione

È costituita in Firenze la libera Associazione Culturale denominata *pAssaggi di Storia*, con la prima lettera “p” minuscola e la seconda lettera “A” maiuscola.

Art. 2 – Sede

L'associazione ha sede a Firenze, in provincia di Firenze, in via Brunetto Latini, n. 14, 50133, Firenze, Italia.

Art. 3 – Scopo sociale

L'Associazione, che non persegue fini di lucro, è rivolta a chiunque ne condivida le finalità e le modalità d'attuazione, opera nel settore della promozione culturale con l'intento di promuovere e diffondere la conoscenza e la passione per la storia ragionata e condivisa contro gli stereotipi e gli schematismi per il dialogo e la conoscenza reciproca e si propone di contribuire alla costruzione di una coscienza civile attraverso la formazione, la promozione e la diffusione di una cultura pluralista e aperta al dialogo e al confronto basate:

- (a) sul senso di appartenenza alle proprie realtà e comunità locali così come sulla consapevolezza di appartenenza alla più vasta realtà e comunità europea e globale;
- (b) sulla pacifica e proficua coesistenza di diversità, siano esse fisiche, sessuali, culturali, religiose o di altro genere, vissute come ricchezza e come occasione di crescita;
- (c) sul rispetto della legalità, incentrata sui diritti e sulla dignità della persona umana, sulla tutela dei più deboli, sulle pari opportunità, sulla Pace e la pacifica risoluzione dei conflitti;
- (d) sulla sostenibilità, in senso politico, ambientale, economico e sociale;
- (e) sulla piena partecipazione della popolazione alla vita politica e culturale in senso più ampio, anche attraverso il recupero della Memoria;
- (f) sulla difesa dei valori fondamentali della Costituzione Italiana, espressi in particolare nei primi 54 articoli, e della laicità dello Stato, nel e per il rispetto di tutte le religioni;
- (g) su una maggiore consapevolezza della complessità dei processi storici, culturali e socio-economici perseguita attraverso la ricerca, la condivisione, il dialogo e il confronto con realtà locali, nazionali e internazionali;
- (h) su una pratica cooperativa intesa sia in senso generale che come perseguimento di attività di cooperazione internazionale;

Ha come scopo lo svolgimento delle seguenti attività:

- attività culturali e ricreative;
- attività di cooperazione nazionale e internazionale;
- attività editoriali e di ricerca;
- attività didattiche e di formazione;

L'Associazione si ispira per il suo funzionamento ai principi di trasparenza, democraticità e mantiene la piena indipendenza e autonomia rispetto ad ogni altra organizzazione culturale.

L'Associazione per poter raggiungere lo scopo sociale potrà svolgere delle attività collaterali e strumentali, collaborando o aderendo ad altre iniziative svolte da organismi e associazioni aventi scopi simili.

Art. 4 – Durata dell'Associazione

La durata dell'Associazione è stabilita fino a tutto l'anno 2020.

Con delibera dell'Assemblea dei soci è possibile prorogare o anticipare la durata dell'Associazione.

PATRIMONIO – ESERCIZIO FINANZIARIO

Art. 5 – Patrimonio

Il patrimonio dell'Associazione è costituito:

- da fondi di riserva rappresentati dalle eccedenze di bilancio;
- da donazioni, lasciti testamentari ed eventuali erogazioni liberali;

L'Associazione nello svolgimento della propria attività opera per mezzo delle seguenti entrate:

- dalle quote degli associati;
- dai contributi statali;
- dai contributi di persone fisiche;
- dai contributi di enti o di istituzioni pubbliche;
- dal ricavato dall'organizzazione di manifestazioni;
- dai rimborsi derivanti da attività in convenzioni;
- dalle entrate derivanti da attività commerciali marginali;
- da ogni altra entrata che incrementa l'attività sociale;
- da rendite patrimoniali;
- da rette e proventi derivanti dall'erogazione di servizi e prestazioni.

È fatto comunque salvo l'obbligo di provvedere alla conservazione e al mantenimento del patrimonio.

Art. 6 – Esercizio finanziario

Al 31 dicembre di ogni anno si chiude l'esercizio finanziario.

È obbligatoria la redazione di un bilancio preventivo e di un bilancio consuntivo, dal quale necessariamente devono risultare le donazioni, le erogazioni, i contributi, i beni mobili e immobili e ogni altro elemento utile per corretta rilevanza della gestione economico finanziaria dell'Associazione.

Il Consiglio direttivo entro 60 giorni dalla fine di ogni esercizio sociale predisporrà il bilancio consuntivo ed entro 30 giorni da quest'ultimo il bilancio preventivo del successivo esercizio.

È fatto divieto di distribuire, sia direttamente sia indirettamente, gli utili di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita sociale dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano state previste dalla legge.

LE CARATTERISTICHE DEI SOCI

Art. 7 – Soci

Requisiti dei soci

All'Associazione possono aderire:

- le persone fisiche, cittadini italiani o stranieri;
- i circoli e gli enti che condividono le stesse finalità e attività non in contrasto con l'associazione;
- gli enti pubblici e privati aventi finalità e scopi sociali ed umanitari.

Le domande di ammissione sono accolte o respinte dagli organi competenti ai sensi del presente statuto sociale.

I soci all'atto dell'ammissione sono tenuti a versare la quota di Associazione che verrà prestabilita ogni anno dal Consiglio direttivo.

I soci che non avranno presentato le loro dimissioni per iscritto entro il termine del 30 novembre di ogni anno saranno da considerarsi soci anche per l'anno successivo e pertanto sono tenuti al versamento della quota associativa annuale.

I soci saranno classificati in due distinte categorie:

- soci fondatori: sono quelli che hanno costituito l'Associazione nonché quelli di cui all'elenco allegato;
- soci frequentatori e sostenitori.

La qualità di socio comporta la possibilità di frequentare i locali sociali dell'Associazione e di partecipare alle manifestazioni dalla stessa organizzate.

Perdita della qualifica di socio

La qualifica di socio si perde per i seguenti motivi:

- per dimissioni volontarie da comunicarsi per iscritto almeno 4 (quattro) mesi prima dello scadere dell'anno;
- per decadenza cioè per la violazione dei requisiti in base ai quali è avvenuta l'ammissione e per la commissione di atti in violazione a norme di legge. La decadenza è pronunciata dal Consiglio direttivo previa contestazione dei fatti sopra riportati da eseguirsi in contraddittorio tra le parti interessate;
- per delibera di esclusione da parte degli organi competenti;
- per ritardato pagamento della quota associativa annuale. La morosità verrà dichiarata dal Consiglio direttivo;
- per decesso;
- per indegnità. L'indegnità verrà riconosciuta dall'Assemblea dei soci.

Il socio che cessa per qualsiasi motivo di far parte dell'Associazione perde ogni diritto al patrimonio sociale.

Doveri dei soci

L'appartenenza all'Associazione ha carattere libero e volontario, ma impegna gli associati al rispetto delle decisioni prese dagli organi competenti statutariamente.

In particolare i soci hanno i seguenti doveri:

- versare annualmente e regolarmente la quota associativa;
- contribuire al raggiungimento dello scopo sociale nei limiti delle proprie possibilità;
- astenersi da ogni comportamento che si ponga in conflitto con lo scopo e l'obiettivo dell'Associazione

Diritti dei soci

I diritti riconosciuti ai soci sono i seguenti:

- la partecipazione all'Assemblea dei soci;
 - l'accesso ai documenti e agli atti riguardanti l'Associazione;
 - il diritto di voto per le cariche sociali ed ad ogni altra decisione assembleare;
 - il concorrere al raggiungimento dello scopo sociale.
- ogni socio ha diritto ad un solo voto qualunque sia la categoria di appartenenza

ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Art. 8 – Organi

Sono organi dell'Associazione:

- l'Assemblea dei soci;
 - il Consiglio direttivo formato da:
 - il Presidente quale legale rappresentante dell'Associazione
 - il Vice Presidente
 - il Segretario Tesoriere.

Art. 9 – Assemblea

Partecipazione all'Assemblea

Organo sovrano dell'Associazione è l'Assemblea.

Hanno diritto di partecipare all'Assemblea sia ordinaria che straordinaria tutti i soci in regola con il pagamento della quota annua di Associazione.

I soci possono farsi rappresentare in Assemblea da altri soci anche se membri del Consiglio, salvo che per l'approvazione del bilancio e le delibere riguardanti la responsabilità dei membri del Consiglio Direttivo.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione, si riunisce e delibera con le maggioranze previste dall'art. 21 del Codice civile.

Compiti dell'Assemblea generale dei soci

L'Assemblea generale dei soci

– delibera in sede ordinaria:

1) sul bilancio preventivo e consuntivo predisposti dal Consiglio direttivo dell'Associazione;

2) sull'eventuale rinnovo delle cariche sociali (Consiglio direttivo);

3) sulle quote annuali associative;

4) e su tutto quant'altro è attribuito a lei per legge o per statuto;

5) nomina il Consiglio Direttivo;

– delibera in sede straordinaria:

– scioglimento dell'Associazione;

– sulle modifiche dello statuto e dell'atto costitutivo;

– sulle delibere di trasferimento della sede legale dell'Associazione;

– sulle delibere di trasformazione;

– sulle delibere di fusione;

– su ogni altro argomento di carattere straordinario sottoposto alla sua approvazione dal Consiglio direttivo.

Convocazione dell'Assemblea

I soci sono convocati in Assemblea ordinaria e straordinaria mediante comunicazione inviata a ciascun socio per posta elettronica. L'Assemblea deve essere pure convocata quando se ne ravvisi la necessità o quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati. In quest'ultimo caso, se gli amministratori non vi provvedono, la convocazione può essere ordinata dal Presidente del tribunale.

Costituzione e deliberazioni dell'Assemblea

L'Assemblea in sede ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà dei soci

In seconda convocazione essa è validamente costituita con la presenza di tanti soci che dispongono di almeno due quinti dei voti.

L'Assemblea in sede straordinaria è validamente costituita sia in prima che in seconda convocazione con la presenza di almeno i due terzi dei soci fondatori e dei soci frequentatori e sostenitori.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio o, in caso di sua assenza, dal Vice Presidente ed in assenza di entrambi l'Assemblea nomina il proprio Presidente.

Il Presidente ha inoltre la facoltà di nominare un segretario, se lo ritiene opportuno due scrutatori.

Delle riunioni dell'Assemblea sono redatti i verbali dal Segretario in carica o, in sua assenza, e per quella sola Assemblea, da persona scelta dal Presidente dell'Assemblea fra i presenti. I verbali sono firmati dal Presidente e dal Segretario e dell'eventualmente dagli scrutatori.

Art. 10 – Presidente

Compiti del Presidente

Il Presidente ha il compito di dirigere l'Associazione e di rappresentarla, a tutti gli effetti, di fronte a terzi e in giudizio.

Spetta al Presidente;

– convocare e presiedere l'Assemblea generale dei soci;

– convocare e presiedere le adunanze del Consiglio direttivo;

– curare l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio direttivo;

– determinare l'ordine del giorno delle sedute del Consiglio direttivo e dell'Assemblea generale dei soci;

– sviluppare ogni attività diretta al conseguimento degli scopi istituzionali dell'ente;

– esercitare la sorveglianza sull'andamento morale ed economico dell'istituto;

– assumere, nei casi d'urgenza ed ove non sia possibile una tempestiva convocazione del Consiglio direttivo, i provvedimenti indifferibili e indispensabili al corretto

funzionamento dell'istituzione, sottoponendo gli stessi alla ratifica del Consiglio direttivo medesimo entro il termine improrogabile di 8 giorni.

Elezione del Presidente

Il Presidente è eletto dall'Assemblea ordinaria e dura in carica due anni.
In caso di dimissioni o di impedimento grave, tale giudicato dal Consiglio direttivo, il Consiglio stesso provvede ad eleggere un Presidente sino alla successiva Assemblea ordinaria.

Art. 11 – Segretario Tesoriere

Il Segretario Tesoriere dell'Associazione è nominato dal Consiglio direttivo per due anni.

I compiti del Segretario Tesoriere sono:

- dirigere gli uffici dell'Associazione;
- curare il disbrigo degli affari ordinari;
- provvedere alla firma della corrispondenza corrente;
- curare la tenuta dei verbali e dei libri sociali e contabili;
- svolgere ogni altro compito a lui demandato dal Presidente dal quale riceve direttive per lo svolgimento dei suoi compiti.

Partecipa alle sedute del Consiglio direttivo ed alle riunioni dell'Assemblea.

Il Segretario Tesoriere le avrà cura, in particolare, di mantenere contatti, di carattere continuativo, con gli uffici pubblici e privati, gli enti e le organizzazioni che interessano l'attività dell'Associazione.

Per l'attività svolta in nome dell'Associazione al Segretario Tesoriere è conferita la rappresentanza legale verso i terzi.

Art. 12 – Consiglio direttivo

L'Associazione è amministrata da un Consiglio direttivo composto dal Presidente, dal segretario Tesoriere e dal Vice presidente membri eletti dall'Assemblea dei soci.

I membri del Consiglio direttivo durano in carica 2 (due) anni a decorrere dalla data di insediamento dell'organo.

In caso di decesso o dimissioni di un membro, il Consiglio direttivo provvede alla prima riunione alla sua sostituzione chiedendone la convalida alla prima Assemblea annuale.

Nomina del Presidente, Vice Presidente e Segretario Tesoriere

Il Consiglio direttivo nomina al proprio interno un Presidente, un Vice Presidente e un Segretario Tesoriere, ove a tali nomina non abbia provveduto l'Assemblea generale dei soci.

Ai membri del consiglio non spetta alcun compenso.

Durata e rinnovo del Consiglio direttivo.

I membri del Consiglio direttivo restano in carica fino alla data di naturale scadenza dell'organo di amministrazione; entro tale termine deve essere predisposta ed effettuata la ricostituzione del Consiglio direttivo mediante convocazione dell'Assemblea generale dei soci e conseguente elezione dei componenti il nuovo organo di amministrazione.

Compiti del Consiglio direttivo

Al Consiglio direttivo spettano i più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione, senza limitazioni.

Spettano inoltre al Consiglio direttivo i seguenti compiti:

- compilazione dei bilanci preventivi e consuntivi;
- presentazione all'Assemblea generale dei soci dei bilanci preventivi e consuntivi;
- proporre l'entità delle quote associative annuali da approvare dall'Assemblea generale dei soci;
- assunzione dei dipendenti e degli impiegati;

- determinazione delle retribuzioni per impiegati e dipendenti;
- compilazione del regolamento per il corretto funzionamento dell'Associazione;
- gestione dell'amministrazione dell'Associazione delegata al Segretario Tesoriere.

Adunanze del Consiglio direttivo

Il Consiglio direttivo si riunisce almeno due volte l'anno:

- per l'approvazione del bilancio nei termini previsti dalla vigente normativa;
- per stabilire sull'ammontare della quota associativa annuale;
- per deliberare in ordine al bilancio preventivo e consuntivo, proposto dal Segretario Tesoriere.

Il Consiglio direttivo si raduna inoltre ogniqualvolta lo richieda il bisogno o l'urgenza, sia per iniziativa del Presidente sia per richiesta motivata di almeno due membri.

Le adunanze sono indette con atto scritto, firmato dal Presidente e contenente l'ordine del giorno con gli argomenti da trattare, da recapitarsi al domicilio degli interessati almeno quattro giorni prima delle sedute ordinarie e almeno 24 ore prima delle sedute straordinarie.

Nei casi di urgenza, con la presenza di tutti i suoi membri e per accettazione unanime il Consiglio direttivo può anche decidere la trattazione di argomenti non iscritti all'ordine del giorno.

Deliberazioni del Consiglio direttivo

Per la validità delle deliberazioni è necessaria la presenza effettiva della metà più uno dei membri che lo compongono e con il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti.

Il Segretario dell'Associazione provvede alla redazione su un apposito libro del verbale delle riunioni che verrà sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

Riunioni

Il Consiglio direttivo si riunisce ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario o nel caso in cui ne sia fatta richiesta da almeno uno dei suoi membri.

Il Consiglio è presieduto dal Presidente, in caso di sua assenza dal Vice Presidente, in assenza di entrambi dal più anziano di età dei presenti.

Art. 14 – Norme finali e generali

Scioglimento e liquidazione

Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato ai sensi dell'ultimo comma dell'articolo 21 del Codice civile dall'Assemblea.

L'Assemblea provvederà alla nomina uno o più liquidatori determinandone i poteri e delibererà in ordine alla devoluzione del patrimonio sociale, ad altra associazione con finalità analoghe o a fini di pubblica utilità.

Regolamento interno

Particolari norme di funzionamento e di esecuzione del presente statuto potranno essere eventualmente disposte con regolamento interno da elaborarsi a cura del Consiglio direttivo.

Controversie

Le eventuali controversie sociali tra associati e tra questi ultimi e l'Associazione o i suoi organi, saranno regolate, in tutti i casi non vietati dalla legge, alla competenza di un collegio di arbitri da nominarsi da parte dell'Assemblea.

Essi giudicheranno ex bono et aequo senza alcuna formalità di procedura.

Rinvio

Per tutto quanto non è previsto dal presente statuto si fa rinvio alle norme di legge ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico italiano, ed in particolare le norme che regolano gli enti associativi senza scopo di lucro.

